

Linee guida per sostenere il colloquio sulla conoscenza della normative fitosanitarie e di qualità, requisito necessario per svolgere l'attività di produttore di piante e relativi materiali di propagazione (art. 4 D.M. 12 novembre 2012).

PREMESSA

PRIMA DI PROCEDERE ALLA CESSIONE, A QUALUNQUE TITOLO, DELLE PIANTE E DEI RELATIVI MATERIALI DI PROPAGAZIONE (PIANTE VIVE SIA LEGNOSE CHE ERBACEE, GEMME, MARZE, TALEE, POLLINE VIVO) PRODOTTI NELLA PROPRIA AZIENDA, OCCORRE ESSERE IN POSSESSO:

1. DEI REQUISITI DI PROFESSIONALITA' PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE FITOSANITARIA VIGENTE (conoscenza delle tecniche di produzione e delle normative fitosanitarie riguardanti le categorie dei vegetali che si intendono produrre)

Tale conoscenza è accertata se il titolare dell'azienda o il suo incaricato:

- a) è in possesso di una laurea o di un diploma in ambito agrario o forestale;
- b) ha frequentato, con esito favorevole, un corso di formazione sulle normative fitosanitarie e di qualità, il cui programma sia stato approvato dal Servizio fitosanitario regionale;
- c) ha superato, con esito favorevole, un colloquio presso il Servizio fitosanitario regionale, allo scopo di verificare la conoscenza delle normative fitosanitarie e di qualità relative alle categorie per le quali ha presentato la domanda.
Il colloquio si effettuerà davanti ad una Commissione tecnica costituita da esperti in materia fitosanitaria e florovivaistica.

2. DI UNA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE RILASCIATA DAL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

INOLTRE, SI EVIDENZIA CHE CHIUNQUE ESERCITA L'ATTIVITA' DI PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI VEGETALI E PRODOTTI VEGETALI SENZA ESSERE IN POSSESSO DELL'AUTORIZZAZIONE FITOSANITARIA, E' PUNITO CON LA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DA EURO 2.500,00 A EURO 15.000,00 (COMMA 4 DELL'ART. 54 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2005, N. 214)

DOMANDE E RELATIVE SOLUZIONI

- **Perché occorre essere in possesso di una autorizzazione fitosanitaria per produrre piante?**

In Sicilia, così come nel resto d'Italia e dell'Unione europea, per produrre piante allo scopo di cederle a qualunque titolo a terzi, occorre una specifica autorizzazione fitosanitaria rilasciata dal Servizio fitosanitario regionale, ai sensi del D. Lgs. 19 agosto 2005 n. 214, previa specifica richiesta da parte dell'interessato, utilizzando la modulistica predisposta dal Servizio Fitosanitario Regionale (SFR). Le aziende autorizzate possono così essere sottoposte ai controlli previsti dalle normative vigenti. Oltre ai produttori di piante (vivaisti) devono essere autorizzati:

- *i produttori di sementi, destinate alla vendita o comunque ad essere cedute a terzi a qualunque titolo, nonché i produttori titolari di ditte che svolgono attività sementiera;*
- *i commercianti all'ingrosso di piante e dei relativi materiali di propagazione, compresi i tuberi-seme, escluse le sementi se già confezionate ed etichettate da terzi;*
- *gli importatori da Paesi terzi dei vegetali, dei prodotti vegetali o altre voci di cui all'allegato V, parte B del D. Lgs. 19 agosto 2005 n. 214, nonché delle sementi delle piante agrarie, orticole e forestali;*
- *i produttori, i centri di raccolta collettivi, i centri di trasformazione, i commercianti, che commercializzano all'ingrosso tuberi di *Solanum tuberosum* L. destinati al consumo o frutti di *Citrus* L., *Fortunella Swingle*, *Poncirus Raf.* e relativi ibridi, situati nelle zone di produzione di detti vegetali;*
- *i produttori e i commercianti all'ingrosso di legname di cui all'allegato V parte A del D. Lgs. 19 agosto 2005 n. 214,;*
- *i produttori e i commercianti di micelio fungino destinato alla produzione di funghi coltivati;*
- *coloro che applicano il marchio di cui all'ISPM 15 della FAO.*

- **Chi non ha bisogno di autorizzazioni fitosanitarie?**

Sono esclusi coloro che moltiplicano sementi per conto di ditte autorizzate all'attività sementiera, i commercianti di sementi se già confezionate ed etichettate da altri, come pure i "commercianti al dettaglio" che vendono, i vegetali ed i prodotti vegetali di cui all'allegato I, a persone non professionalmente impegnate nella produzioni, quindi l'obbligo di tale autorizzazione i commercianti che vendono vegetali e prodotti vegetali direttamente "al consumatore finale non professionista". (esempio.: il fiorista che vende la pianta alla casalinga, all'hobbista, o il fabbricante di mobili che vende il suo prodotto finito ai vari consumatori, ecc.)

- **Che cos'è il RUP (Registro Ufficiale dei Produttori)?**

E' un Registro al quale vanno iscritti tutti i produttori di piante e relativi materiali di propagazione, coloro che commercializzano all'ingrosso detti vegetali nonché gli importatori da Paesi terzi di vegetali ed altri materiali regolamentati dal D. Lgs. 19 agosto 2005 n. 214. Tale Registro è tenuto dal Servizio fitosanitario regionale.

- **Chi deve essere iscritto al Registro Ufficiale dei produttori?**

Al Registro Ufficiale dei produttori devono essere iscritti:

- *i soggetti autorizzati che producono o commercializzano i prodotti di cui all'allegato V, parte A D. Lgs. 19 agosto 2005 n. 214 (vegetali che devono essere accompagnati da passaporto delle piante,) o importano i prodotti di cui all'allegato V, parte B D. Lgs. 19 agosto 2005 n. 214(vegetali che necessitano di nulla-osta all'importazione);*

- *i produttori, i centri di raccolta collettivi, i centri di trasformazione, i commercianti autorizzati, che commercializzano all'ingrosso tuberi di Solanum tuberosum L. destinati al consumo o frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi, situati nelle zone di produzione di detti vegetali;*
- *i produttori di vegetali per i quali è prescritto l'uso del passaporto delle piante da normative comunitarie.*

• Per quali tipologie di vegetali può essere rilasciata l'autorizzazione fitosanitaria a produrre?

L'autorizzazione può essere rilasciata solo per le piante ed i relativi materiali di moltiplicazione prodotti esclusivamente nella propria azienda.

• Cosa occorre fare per ottenere l'iscrizione al "Registro ufficiale dei produttori" ?

Coloro che sono tenuti all'iscrizione al RUP devono presentare al Servizio fitosanitario regionale, uffici provinciali competenti per territorio, apposita richiesta, redatta sul modello predisposto dal SFR.

• Cosa si intende per "centro aziendale"?

Per centro aziendale si intende "una unità produttiva autonoma, stabilmente costituita, presso la quale sono tenuti i registri ed i documenti previsti dalle normative fitosanitarie vigenti.

• Se la ditta possiede vari "centri aziendali" ubicati in Regioni diverse, cosa deve fare?

Se la Ditta richiedente l'iscrizione al RUP possiede più "centri aziendali" ubicati in regioni diverse, dovrà presentare domanda di iscrizione ai singoli Servizi fitosanitari regionali nell'ambito della cui competenza territoriale ricade ciascun centro aziendale.

Nel caso invece in cui la Ditta possieda diversi "centri aziendali", ma ubicati nella stessa regione, dovrà presentare una sola richiesta di iscrizione al competente Servizio fitosanitario specificando, negli appositi spazi, i dati relativi ai centri aziendali posseduti.

• I campi di produzione o i depositi sono da considerarsi "centri aziendali"?

NO. I campi di produzione o i depositi sono da considerarsi parte integrante dei centri aziendali.

• Chi non ha l'obbligo dell'iscrizione al RUP?

- *i "piccoli produttori" cioè coloro che producono piante destinate ad essere vendute nell'ambito del mercato locale, definito come il territorio della provincia dove è ubicata l'azienda, a consumatori finali non professionalmente impegnati nella produzione dei vegetali.*

Sono acquirenti professionisti gli imprenditori agricoli, i vivaisti, i floricoltori, gli orticoltori, i commercianti all'ingrosso, ecc...).

- *i "produttori florovivaisti" che producono e commercializzano specie di piante non contemplate nella normativa fitosanitaria.*

• Quali documenti fitosanitari occorrono per commercializzare le piante prodotte se destinate a persone impegnate in attività professionali (vivaisti, agricoltori)?

Il passaporto delle piante ed il documento di commercializzazione, quando previsti.

PASSAPORTO DELLE PIANTE CE

• Che cos'è il passaporto delle piante? (Tipo ordinario o normale) (si veda fac-simile allegato 1)

E' un'etichetta ufficiale ed obbligatoria che viene apposta sulla merce a cura del produttore, e che attesta la conformità alla normativa fitosanitaria, in particolare per quanto riguarda gli

organismi nocivi da quarantena indicati negli allegati al D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214. Il passaporto, debitamente compilato, deve essere fornito a tutti gli utilizzatori professionisti (produttori-vivaisti, commercianti all'ingrosso, agricoltori), i quali sono obbligati a conservarli per almeno un anno. La movimentazione dei passaporti deve essere registrata nell'apposito registro vidimato dal Servizio Fitosanitario.

• **Perché si deve emettere un passaporto delle piante?**

Per attestare che il materiale commercializzato è stato prodotto da un vivaista autorizzato, conformemente alla normativa fitosanitaria.

• **Che cos'è il passaporto per "Zone protette"?**

E' un'etichetta ufficiale (uguale a quella del tipo normale). E' prescritto per i seguenti vegetali: AMELANCHIER sp. (Pero Corvino); COTONEASTER sp. (Cotognastro); CYDONIA vulgaris (Cotogno da frutto); CHAENOMELES japonica (Cotogno del Giappone); (*) CRATAEGUS sp. (Biancospino); ERIOBOTRYA japonica (Nespolo del Giappone); MALUS sp. (Melo da frutto e ornamentale); MESPILUS germanica (Nespolo); PYRUS sp. (Pero da frutto e ornamentale); PYRACANTHA sp. (Agazzino); SORBUS sp. (Sorbo, escluso *S.intermedia*); PHOTINIA sp. (Stranvaesia).

Deve contenere le seguenti informazioni:

- Servizio Fitosanitario Italiano;
- Passaporto delle Piante CE;
- Servizio Fitosanitario REGIONE SICILIA;
- Codice di Iscrizione al Registro Ufficiale dei Produttori (codice ISTAT Regione/numero autorizzazione- es: 19/0113);
- Codice internazionale della Zona protetta di destinazione;
- Numero di serie;
- Specie botanica (es.: *Malus domestica*);
- Quantità della merce;
- Paese di origine dei vegetali;
- Dicitura "ZP".

• **Che cos'è il "passaporto di sostituzione" (RP)?**

E' un'etichetta (come per il passaporto normale) che viene utilizzata per suddividere e vendere partite di vegetali, senza manipolazione alcuna e pronte da distribuire a vari clienti ed anche a vivaisti. Il passaporto di sostituzione deve sempre riportare il codice del produttore iniziale e deve essere emesso in sostituzione di quello originario.

• **Che cos'è il "passaporto semplificato"?**

Il Passaporto "semplificato" è un documento ufficiale (di accompagnamento), utilizzato per fini commerciali (documento di trasporto) e composto da due parti: la prima è costituita dal passaporto delle piante che riporta le diciture "Servizio fitosanitario SICILIA"; Codice del produttore" e "Numero di serie", mentre la seconda è costituita da un documento commerciale (bolla, documento di trasporto o fattura) che riporta la "Denominazione botanica", il "Quantitativo della merce" ed il "Paese di origine" (solo se proviene da un Paese terzo).

• **Come si compila?**

Il Passaporto delle piante deve essere compilato, in ogni sua parte, possibilmente a macchina o in stampatello, con inchiostro indelebile indicando la denominazione botanica dei vegetali e dei prodotti vegetali con il nome latino e le quantità. Il Passaporto non è valido qualora contenga cancellature e modifiche non convalidate.

• **Dove va applicato?**

Il Passaporto delle piante va applicato, da parte delle ditte, sotto la loro responsabilità, direttamente sui vegetali e sui prodotti vegetali soggetti a passaporto, oppure sugli imballaggi, sui documenti accompagnatori o sui veicoli di trasporto, in modo da impedirne il reimpiego.

Qualora sia necessario per una ditta restituire una frazione di una partita di vegetali e prodotti vegetali accompagnata dal Passaporto delle piante, detti vegetali possono circolare accompagnati solo dalla fotocopia del Passaporto originario.

La ditta interessata dovrà informare preventivamente il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, nel quale ritornano i vegetali in questione, conservando copia della citata comunicazione.

• Di norma, quando non è obbligatorio rilasciare il passaporto?

Quando si vende direttamente a persone non professionalmente impegnate in agricoltura (consumatori finali, hobbisti, impiantisti del verde).

• Chi deve conservare i passaporti?

I Passaporti delle piante devono essere conservati dagli utilizzatori finali professionalmente impegnati nella produzione dei vegetali (operatori agricoli, vivaisti, commercianti) per almeno un anno.

• Quali operazioni si devono eseguire quando arrivano in azienda piante acquistate da un altro vivaista?

Debbo controllare visivamente che corrispondano a quelli ordinati, che siano esenti da malattie ed accompagnati dal passaporto delle piante e dal documento di commercializzazione quando previsti.

• Come ci si deve comportare qualora riscontri che le piante non sono accompagnate dai documenti previsti dalla normativa fitosanitaria?

Vanno respinte al mittente e si segnala l'inadempienza al Servizio fitosanitario competente per territorio.

• Come si comporta qualora un cliente le chieda, ad esempio due varietà di piante da frutto, nel caso lei ne disponga solamente una?

Mi rivolgo ad un altro produttore-vivaista per acquistare la varietà mancante, che mi dovrà essere venduta con passaporto e documento di commercializzazione, apposti sulla minima unità commerciale. Successivamente predisporrò una fattura elencando entrambe le varietà. Terrò separate le partite che avrò composto, in quanto quella che ho acquistato dal vivaista la cederò tal quale (accompagnata dai documenti originari), mentre alla mia partita applicherò il passaporto ed il documento di commercializzazione che riporteranno i dati della mia azienda.

ACCREDITAMENTO/REGISTRAZIONE

• Cosa significa, per un produttore, essere accreditato? (si veda allegato 2)

Che i materiali commercializzati sono stati prodotti conformemente alle normative fitosanitarie e di qualità.

In sintesi, si deve garantire che i materiali commercializzati siano esenti sia dagli organismi nocivi da quarantena che di qualità.

• Chi é tenuto a chiedere l'accREDITamento?

Tutti i produttori-vivaisti, i costitutori ed i commercianti all'ingrosso quando cedono, a qualunque titolo, piante delle specie contemplate nelle norme di qualità, a persone che da queste piante traggono reddito (vivaisti, agricoltori).

• Che cos'è un documento di commercializzazione? (si veda fac-simile dell'allegato 2)

E' un documento che va applicato, da parte del fornitore accreditato e/o registrato, sulle piante o sul relativo materiale di moltiplicazione, ovvero un documento accompagnatorio, necessario affinché i materiali possano circolare nell'Unione Europea.

L'emissione del "documento di commercializzazione" deve avvenire solo se il materiale vivaistico è:

- privo degli organismi di qualità;*
- sostanzialmente privo, almeno all'esame visivo, di altri organismi nocivi o malattie pregiudizievoli alla qualità, nonché di loro sintomi che limitino la possibilità di utilizzarli come materiale di moltiplicazione e come piante;*
- commercializzato con l'indicazione della varietà oppure del gruppo di piante cui appartiene;*
- caratterizzato da vigore e dimensioni soddisfacenti ed essere idoneo all'impiego come pianta o materiale di moltiplicazione;*
- caratterizzato da uno sviluppo equilibrato.*

Il "documento di commercializzazione" deve:

- essere emesso al momento della commercializzazione dal fornitore accreditato e/o registrato esclusivamente, sotto la propria responsabilità;*
- accompagnare unicamente partite sufficientemente omogenee (o gruppo di piante nel caso delle ornamentali);*
- essere conforme alle indicazioni previste dai singoli decreti normativi.*

Il "documento di commercializzazione" deve sempre giungere all'utilizzatore finale quando questi è professionalmente impegnato nella coltivazione di vegetali: pertanto quando il fornitore vende il materiale ad intermediari (commercianti o altra figura) deve apporre il "documento di commercializzazione" sull'unità commerciale (cassa, plateau, contenitore, mazzo e singola pianta), che raggiungerà l'utilizzatore finale. Tale documento non è obbligatorio per la vendita al dettaglio a consumatori finali non impegnati professionalmente nella coltivazione di vegetali. In questi casi resta comunque l'obbligo di commercializzare il materiale provvisto di una apposita "etichetta" che riporti almeno il nome della specie e della varietà.

Per le piante da frutto, il "documento di commercializzazione" deve riportare anche la categoria, che può essere "certificato" quando vengono prodotte rispettando specifici disciplinari, mentre quando soddisfano i requisiti minimi previsti dalla normativa vengono classificati materiali "C.A.C." (ovvero di Conformità Agricola Comunitaria).

• Quali sono gli obblighi del produttore accreditato o fornitore?

Il fornitore accreditato e/o registrato deve:

- a) rendersi personalmente disponibile o designare un'altra persona, tecnicamente competente in materia fitosanitaria ed in produzione vegetale, per mantenere i contatti con il Servizio fitosanitario;*
- b) eseguire ispezioni visive sul materiale in produzione o posto in commercio, ogni qualvolta sia necessario, oppure secondo le indicazioni fornite dal Servizio fitosanitario regionale;*
- c) consentire agli incaricati dei controlli, l'accesso all'azienda per l'esecuzione delle eventuali ispezioni o per il prelievo di campioni e per i controlli dei registri e della relativa documentazione;*
- d) tenere sempre sotto controllo i **punti critici** dei vari processi produttivi ed in particolare eseguire un accurato controllo:*
 - della buona qualità dei materiali iniziali;*
 - della corretta esecuzione delle principali operazioni colturali (semina, trapianto, invasettamento, e collocamento a dimora);*
 - della conformità dei vegetali prodotti o commercializzati alle vigenti norme sul Passaporto delle piante secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 214/2005;*
 - del piano e del metodo di coltivazione;*
 - della corretta esecuzione delle cure colturali generali;*
 - della corretta esecuzione delle operazioni di moltiplicazione;*

- delle operazioni di raccolta;
 - dell'efficacia delle misure di profilassi adottate;
 - dell'esecuzione e razionalità dei trattamenti fitosanitari effettuati;
 - dell'efficienza dell'imballaggio;
 - del corretto immagazzinamento;
 - delle corrette tecniche di trasporto;
 - dell'efficienza degli uffici amministrativi.
- e) tenere a disposizione del Servizio fitosanitario regionale i prescritti registri;
- f) assicurare una fattiva collaborazione con il Servizio fitosanitario regionale.

• Quali registrazioni occorre tenere per chi è accreditato?

La normativa prevede la tenuta, presso il centro aziendale del fornitore, dei seguenti registri:

- a) **registro per l'annotazione dei materiali acquistati**, ceduti o presenti in azienda. I fornitori iscritti al Registro ufficiale dei produttori, possono utilizzare come registro dei materiali acquistati, ceduti o presenti in azienda, il registro dei vegetali purché questo venga opportunamente integrato dai dati previsti dalla normativa sulla qualità **ed in particolare dai dati relativi alla varietà ed al codice del fornitore**;
- b) **registro per l'annotazione delle varietà non protette o non iscritte ai Registri ufficiali** (solo per i fruttiferi e per le ornamentali). Deve essere tenuto unicamente da coloro che commercializzano varietà di fruttiferi ed ornamentali non brevettate o non iscritte in registri varietali nazionali o comunitari e non comunemente note. Per le piantine di ortaggi esiste già il "Registro nazionale delle varietà" per cui tali piante possono essere commercializzate solo se le rispettive varietà risultano indicate nel suddetto registro;
- c) **registro per l'annotazione degli organismi nocivi** comparsi durante il ciclo di produzione e dei trattamenti effettuati;
- d) **registro per l'annotazione delle date di prelievo dei campioni** sottoposti alle analisi di laboratorio e dei relativi risultati. Questo registro e quelli di cui ai due punti precedenti (b e c) possono essere unificati in un unico registro che comprenda:
- la data di semina, piantagione, trapianto, innesto;
 - la data e modalità dei campionamenti effettuati e l'esito delle analisi;
 - le manifestazioni di organismi nocivi riscontrati;
 - le pratiche colturali maggiormente significative;
 - le misure di carattere fitosanitario adottate, compreso il diserbo chimico;
 - la data e le modalità dell'eventuale immagazzinamento;
- e) **registro sui cui annotare le principali pratiche colturali**;
- f) **registro per l'annotazione della composizione delle singole partite**.

E' opportuno precisare che la normativa prevede che durante la vegetazione, la raccolta o il prelievo delle marze sul materiale parentale, i materiali devono essere tenuti in partite separate. Nel caso in cui i suddetti materiali siano riuniti o mescolati in occasione dell'imballaggio, dell'immagazzinamento, del trasporto o della consegna, il fornitore deve segnare nell'apposito registro la composizione della partita e l'origine delle sue varie componenti. Pertanto, se le partite rimangono separate sia nella fase di coltivazione che di commercializzazione e di trasporto, il fornitore può evitare di far ricorso a tale registro.

Considerazioni finali sulla normativa concernente la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione

L'applicazione delle norme sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione ha lo scopo di produrre dei vantaggi tesi a favorire gli utenti che potranno disporre di materiale in grado di soddisfare i requisiti non solo fitosanitari, ma anche genetici e morfologici.

La normativa si basa non solo sui controlli sul prodotto finito, ma anche sul materiale iniziale e durante l'intero processo produttivo.

Ciò, tra l'altro, permette, attraverso la verifica dei punti critici, di applicare interventi correttivi volti a migliorare il processo produttivo in modo da uniformare le produzioni secondo livelli qualitativi standard.

Etichetta (si veda fac-simile allegato 3)

Nel caso di fornitura al dettaglio ad un consumatore finale non professionista, in alternativa al “documento di commercializzazione”, i materiali devono essere corredati da una “**etichetta o cartellino**” recante le seguenti indicazioni:

1. denominazione dell’azienda fornitrice;
2. denominazione botanica della specie;
3. indicazione della varietà.

I **piccoli produttori**, anche se sono esonerati dall’accreditamento/registrazione, devono in ogni caso commercializzare i materiali con l’etichetta riportante le indicazioni sopracitate.

• Il produttore-vivaista iscritto al RUP, deve tenere un registro? (vedi fac-simile allegato4)

Sì. Il registro dei vegetali di carico e scarico, sul quale annotare tutti i vegetali acquistati e che sono accompagnati dal passaporto delle piante.

Sullo stesso registro, nel settore di scarico, si dovranno annotare tutti i vegetali venduti accompagnati dal passaporto delle piante.

• Che cos’è la certificazione volontaria genetico-sanitaria?

*E’ la procedura disciplinata dal DECRETO 24 luglio 2003 (**Organizzazione del servizio nazionale di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale delle piante da frutto**) e dal D.M. 4 maggio 2006 (**Disposizioni generali per la produzione di materiale di moltiplicazione delle specie arbustive ed arboree da frutto, nonché delle specie erbacee a moltiplicazione agamica**) dai relativi disciplinari (**Prunoidee, Pomoidee, Agrumi, Olivo, Noce e Fragola**) mediante la quale si ottiene materiale certificato.*

• Cosa significa “Virus esente – (virus free)”?

Termine utilizzato per definire il materiale vegetale risultato esente da tutti i virus (o agenti virus simili) noti nella specie considerata, secondo le metodologie previste nei relativi disciplinari di produzione.

• Cosa significa “Virus controllato – (virus tested)”?

Termine utilizzato per definire il materiale vegetale risultato esente da i virus principali (o agenti virus simili) noti nella specie considerata, secondo le metodologie previste nei relativi disciplinari di produzione.

► Quali sono gli obblighi più importanti da rispettare per il produttore-vivaista?

1. *tenere una planimetria aggiornata ove siano riportati l’ubicazione dei terreni destinati al vivaio e delle strutture utilizzate per l’attività, da esibire agli incaricati dei controlli ogni qualvolta effettuano visite ispettive;*
2. *tenere il registro di carico e scarico dei materiali vegetali soggetti alla normativa fitosanitaria e gli altri registri previsti dalla normativa sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione ed aggiornarli periodicamente;*
3. *tenere i passaporti ed i documenti di commercializzazione delle piante e dei relativi materiali di moltiplicazione ricevuti, che dovranno essere conservati per almeno un anno;*
4. *mantenere distinte le produzioni delle varie categorie (fruttiferi, ornamentali, ortive, forestali), identificandole per lotto, specie e varietà, in modo tale da ridurre i rischi fitosanitari ed evitare qualsiasi possibilità di rimescolamento;*
5. *comunicare l’ubicazione degli impianti vivaistici esistenti e l’ubicazione di nuovi impianti vivaistici.*

Sono tenuti a rispettare questo obbligo solo coloro che producono piante da frutto ed ornamentali da esterno.

6. denunciare annualmente la propria produzione al Servizio fitosanitario secondo le modalità stabilite dalla Regione Sicilia.

- **Che cos'è il “Citrus Tristeza Virus” (CTV) conosciuto anche come “virus della tristezza degli agrumi”?**

E' una grave infezione virale che colpisce le piante di agrumi.

- **Quali sono i principali sintomi provocati da Citrus Tristeza Virus che si evidenziano sulle piante?**

Si evidenziano stati di deperimento generali della pianta che possono essere confusi con attacchi radicali di patogeni fungini come le fitoftore.

- **Che cos'è Sharka?**

E' una grave patologia virale che colpisce le drupacee.

- **Quali sono i principali sintomi provocati da Sharka che si riscontrano sulle piante di drupacee?**

In generale, rotture di colore o screziature di colore rosa sui petali dei fiori di alcune varietà di pesco; aree clorotiche sulle foglie, deformazioni superficiali ed infossature sui frutti.

- **Secondo le norme fitosanitarie come si combattono le malattie virali?**

Non esiste nessun prodotto fitosanitario in grado di combatterle, l'unica difesa è di tipo preventivo: eradicazione e distruzione delle piante infette e utilizzazione di materiale di propagazione sano.

- **Che cos'è Erwinia amylovora o colpo di fuoco batterico?**

E' una grave infezione batterica che colpisce le piante delle Rosacee pomoidae.

- **Secondo le norme fitosanitarie come si combattono le malattie batteriche?**

Non esiste nessun prodotto fitosanitario in grado di combatterle, l'unica difesa è di tipo preventivo: eradicazione e distruzione delle piante infette e utilizzazione di materiale di propagazione sano.

- **Che cos'è il Mal Secco degli agrumi?**

E' una malattia di origine fungina che attacca soprattutto il limone

- **Che cos'è Ceratocystis fimbriata o cancro colorato del platano?**

E' una grave infezione fungina che si manifesta sia sul tronco che sulla chioma della pianta. Sul tronco si notano cancri più o meno estesi di forma triangolare o ellissoidale in corrispondenza dei quali si formano depressioni o fessurazioni. Sulla chioma si manifesta con improvvisi disseccamenti di alcune branche o dell'intera chioma in primavera-estate. Le foglie colpite e completamente disseccate possono rimanere sulla pianta anche per lungo tempo.

- **Che cos'è un organismo nocivo, sia esso da quarantena o di qualità?**

Qualsiasi specie vegetale (piante parassite, ecc.), animale (insetti, aracnidi, arvicole, ecc.) o agente patogeno (fungo, batterio, virus o virus simile, ecc.) dannoso ai vegetali o ai prodotti vegetali.

- **Che cos'è un “Decreto di lotta obbligatoria”?**

E' un atto legislativo che stabilisce misure fitosanitarie di lotta obbligatoria nei confronti di determinati organismi nocivi che debbono essere rispettate da chiunque.

• **Quali decreti di lotta obbligatoria sono di particolare importanza per gli agrumi?**

lotta obbligatoria contro il virus della tristezza degli agrumi "Citrus Tristeza Virus" (D.M. 22 novembre 1996) e Disposizioni sulla lotta contro il Malsecco degli agrumi «Phoma tracheiphila» (D.M. 17 aprile 1998).

• **Chi è definito "Piccolo produttore"?**

PICCOLO PRODUTTORE è colui il quale produce modeste quantità di piante destinate ad essere vendute nell'ambito del mercato locale, definito come il territorio della provincia ove ha sede l'azienda, solo ad hobbisti, con esclusione quindi dei professionisti (agricoltori, vivaisti, realizzatori di giardini, ecc..).

• **Se durante il ciclo vegetativo delle piante ed a seguito di controlli visivi dovesse accorgersi che le stesse evidenziano delle malattie che non riesce ad identificare, come si comporta?**

Avviso immediatamente il Servizio fitosanitario regionale tramite telefono o fax.

ALLEGATO 1

Generi e Specie soggette a passaporto

FRUTTIFERI

▶ Actinidia sp. (kiwi)	(Pass.to normale)	
▶ Castanea sativa Mill. (Castagno)	(Pass.to normale)	◇◇
▶ Citrus L. (Agrumi)	(Pass.to normale)	
CITRUS AURANTIFOLIA (Christm.) Swing.	(Limo o Limetta)	(Pass.to normale)
CITRUS LIMON (L.) Burm.f.	(Limone)	(Pass.to normale)
CITRUS PARADISI Macf.	(Pompelmo)	(Pass.to normale)
CITRUS RETICULATA Blanco	(Mandarino)	(Pass.to normale)
CITRUS SINENSIS (L.) Osbeck	(Arancio)	(Pass.to normale)
▶ Cydonia oblonga Mill. (Cotogno)	(Pass.to ZP)	
▶ Fortunella Swingle (Kumquat)	(Pass.to normale)	
▶ Fragaria L. (Fragola)	(Pass.to normale)	
▶ Malus Mill. (Melo)	(Pass.to ZP)	
▶ Poncirus Raf. (Arancio trifogliato)	(Pass.to normale)	
▶ Prunus amygdalus Batsch (Mandorlo)	(Pass.to normale)	
▶ Prunus armeniaca L. (Albicocco)	(Pass.to normale)	
▶ Prunus avium L. (Ciliegiolo dolce)	(Pass.to normale)	

- ▶ **Prunus cerasus L. (Ciliegio acido)** (Pass.to normale)
- ▶ **Prunus domestica L. (Susino)** (Pass.to normale)
- ▶ **Prunus persica (L.) Batsch (Pesco)** (Pass.to normale)
- ▶ **Prunus salicina Lindley (Susino giapponese)** (Pass.to normale)
- ▶ **Pyrus L. (Pero)** (Pass.to **ZP**)
- ▶ **Rubus L. (Rovo, Mora e Lampona)** (Pass.to normale)
- ▶ **Vitis vinifera (Vite da tavola e da vino)** (Pass.to **ZP** (*)

ZP: SPECIE DESTINATE A ZONE PROTETTE, QUANDO PROVENGONO DA ZONE INDENNI DA *ERWINIA AMYLOVORA*

ZP(*) SPECIE DESTINATE A ZONE PROTETTE, QUANDO PROVENGONO DA ZONE INDENNI DA *FLAVESCENZA DORATA*

◇◇: Specie soggetta a passaporto fitosanitario ed a misure di emergenza allo scopo di impedire la diffusione dell'insetto denominato *Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu*.

ALTRE PIANTE DA FRUTTO

- ▶ AZZERUOLO (Passaporto **ZP** - specie coltivata esclusivamente a scopo ornamentale)
- ▶ LOTO o KAKI (NO passaporto)
- ▶ MELOGRANO (NO passaporto)
- ▶ NESPOLO (Passaporto **ZP** - specie coltivata esclusivamente a scopo ornamentale)
- ▶ SORBO (Passaporto **ZP** - specie coltivata esclusivamente a scopo ornamentale)
- ▶ UVA SPINA (NO passaporto)

Generi e Specie soggette a passaporto

PIANTINE ORTIVE

Allium cepa L. Cepa Group Aggregatum Group	Cipolla , anche di tipo lungo (echalion) Scalogno
Allium fistulosum L.	Cipolletta
Allium porrum L.	Porro
Allium sativum L.	Aglione
Allium schoenoprasum L.	Erba cipollina
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.	Cerfoglio
Apium graveolens L.	Sedano e Sedano rapa
Asparagus officinalis L.	Asparago
Beta vulgaris L.	Bietola da orto o Barbabietola rossa (compresa la Cheltenham beet), e Bietola da coste
Brassica oleracea L.	Cavolo broccolo, Cavolfiore, Broccoli asparagi o a getto, Cavolo di Bruxelles, Cavolo verza, Cavolo cappuccio bianco e rosso, Cavolo rapa
Brassica rapa L.	Cavolo cinese, Rapa
Capsicum annuum L.	Peperoncino o Peperone
Chicorium endivia L.	Indivia riccia, Indivia scarola
Chicorium intybus L.	Cicoria Witloof, Cicoria italiana o Cicoria a foglia larga, Cicoria industriale
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai	Anguria o Cocomero
Cucumis melo L.	Melone
Cucumis sativus L.	Cetriolo, Cetriolino
Cucurbita maxima Duchesne	Zucca
Cucurbita pepo L.	Zucchini
Cynara cardunculus L.	Carciofo, Cardo
Daucus carota L.	Carota, Carota da foraggio
Foeniculum vulgare Mill.	Finocchio
Lactuca sativa L.	Lattuga
Lycopersicon esculentum Mill.	Pomodoro
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill	Prezzemolo

Phaseolus coccineus L.	Fagiolo di Spagna
Phaseolus vulgaris L.	Fagiolo nano, Fagiolo rampicante
Pisum sativum L. (partim)	Pisello a grano rugoso, Pisello rotondo, Pisello dolce
Raphanus sativus L.	Ravanello, Ramolaccio
Rheum rhabarbarum L.	Rabarbaro
Scorzonera hispanica L.	Scorzonera
Solanum melongena L.	Melanzana
Spinacia oleracea L.	Spinaci
Valerianelle locusta (L.) Laterr.	Valerianella o Lattughella
Vicia faba L. (partim)	Fava
Zea mays L. (partim)	Mais dolce, Popcorn

TUTTE LE SPECIE ERBACEE (compreso BRUGMANSIA SPP. E SOLANUM JASMINOIDES) ESCLUSE LE SPECIE APPARTENENTI ALLA FAMIGLIA DELLE GRAMINACEE, (SONO SOGGETTE ALLE NORMATIVE SUL PASSAPORTO.

Generi e Specie soggette a passaporto

ORNAMENTALI LEGNOSE - CONIFERE E LATIFOGLIE

ABIES SPP.	(ABETE BIANCO ED ALTRI)	(Pass.to normale)	
AMELANCHIER SPP.	(PERO CORVINO)	(Pass.to ZP)	
CAMELLIA SPP.	(CAMELIA)	(Pass.to normale)	
CASTANEA SPP.	(CASTAGNO)	(Pass.to normale)	◇◇
CHAENOMELES SPP.	(COTOGNO GIAPPONESE)	(Pass.to ZP)	
CITRUS SPP. E IBRIDI	(Agrumi ornamentali)	(Pass.to normale)	
COTONEASTER SPP.	(COTOGNASTRO)	(Pass.to ZP)	
CRATAEGUS SPP.	(BIANCOSPINO, AZZERUOLO)	(Pass.to ZP)	(*)
CYDONIA SPP.	(COTOGNO)	(Pass.to ZP)	
ERIOBOTRYA SPP.	(NESPOLO GIAPPONESE)	(Pass.to ZP)	
FORTUNELLA SPP.	(KUMQUAT)	(Pass.to normale)	
LARIX SPP.	(LARICE)	(Pass.to normale)	
MALUS SPP.	(MELI ORNAMENTALI)	(Pass.to ZP)	
MESPILUS SPP.	(NESPOLO)	(Pass.to ZP)	
MUSA SPP.	(BANANO)	(Pass.to normale)	
PERSEA SPP.	(AVOCADO)	(Pass.to normale)	

PALME: Areca catechu; Arenga pinnata; Borassus flabellifer; Brahea armata; Butia capitata; Calamus merillii; Caryota maxima; Caryota cumingii; Chamaerops humilis; Cocos nucifera; Corypha gebanga; Corypha elata; Elaeis guineensis; Livistona australis; Livistona decipiens; Metroxylon sagu, Oreodoxa regia; Phoenix canariensis; Phoenix dactylifera; Phoenix theophrasti; Phoenix sylvestris, Sabal umbraculifera; Trachycarpus fortunei (Chamaerops excelsa); Washingtonia spp.

(Pass.to normale)

PHOTINIA DAVIDIANA	(STRANVAESIA)	(Pass.to ZP)	
PICEA SPP.	(ABETE ROSSO ED ALTRI)	(Pass.to normale)	
PINUS SPP.	(PINO)	(Pass.to normale)	◇
PLATANUS SPP.	(PLATANO)	(Pass.to normale)	○
PONCIRUS SPP.	(ARANCIO TRIFOGLIATO)	(Pass.to normale)	
POPULUS SPP.	(PIOPPO)	(Pass.to normale)	○
PRUNUS SPP.	(PRUNUS ORNAMENTALI)	(Pass.to normale)	
PSEUDOTSUGA SPP.	(DOUGLASIA)	(Pass.to normale)	◇
PYRACANTHA SPP.	(AGAZZINO)	(Pass.to normale)	
PYRUS SPP.	(PERI ORNAMENTALI)	(Pass.to ZP)	○
QUERCUS SPP.	(CERRO, LECCIO, ROVERE, FARNIA)	(Pass.to normale)	
RHODODENDRON SPP.	(RODODENDRO)	(Pass.to normale)	
SORBUS SPP.	(SORBO)	(Pass.to ZP)	
TSUGA SPP.	(TSUGA DEL CANADA?)	(Pass.to normale)	
VIBURNUM SPP.	(VIBURNO)	(Pass.to normale)	

ZP: specie destinate a zone protette, quando provengono da zone indenni da *ERWINIA AMYLOVORA*

◇◇: Specie soggetta a passaporto fitosanitario ed a misure di emergenza allo scopo di impedire la diffusione dell'insetto denominato *Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu*.

◇: Specie soggette a passaporto fitosanitario ed a misure di emergenza allo scopo di impedire la diffusione della malattia fungina denominata *Gibberella circinata*.

○: Specie soggette a passaporto fitosanitario ed a misure di emergenza allo scopo di impedire la diffusione dell'insetto di *Anoplophora chinensis*, quando provengono da delimitate zone della Regione Lazio e Lombardia.

FAC-SIMILE DI PASSAPORTO DELLE PIANTE CE “NORMALE”

SERVIZIO FITOSANITARIO ITALIANO PASSAPORTO DELLE PIANTE CE SERVIZIO FITOSANITARIO - REGIONE SICILIA CODICE PRODUTTORE N° (19/numero autorizzazione) NUMERO DI SERIE (o di lotto o di settimana) DENOMINAZIONE BOTANICA..... QUANTITA' PAESE DI ORIGINE (da indicare solo nel caso di provenienza da Paese terzo)

FAC-SIMILE DI PASSAPORTO DELLE PIANTE CE “SEMPLIFICATO”

SERVIZIO FITOSANITARIO ITALIANO PASSAPORTO DELLE PIANTE CE SERVIZIO FITOSANITARIO - REGIONE SICILIA CODICE PRODUTTORE N° (19/numero autorizzazione) NUMERO DI SERIE (o di lotto o di settimana)

Sul documento commerciale (bolla, documento di trasporto o fattura) che completa il passaporto semplificato, deve essere riportata la “Denominazione botanica”, il “Quantitativo della merce” ed il “Paese di origine.

Generi e Specie soggette alla normativa sulla commercializzazione

FRUTTIFERI

- ▶ **Castanea** sativa *Mill.* (Castagno)

- ▶ **Citrus** *L.* (**Agrumi**)
 - CITRUS AURANTIFOLIA (Christm.) Swing. (Limo o Limetta)
 - CITRUS LIMON (L.) Burm.f. (Limone)
 - CITRUS PARADISI Macf. (Pompelmo)
 - CITRUS RETICULATA Blanco (Mandarino)
 - CITRUS SINENSIS (L.) Osbeck (Arancio)

- ▶ **Corylus** avellana *L.* (Nocciolo)
- ▶ **Cydonia** oblonga *Mill.* (Cotogno)
- ▶ **Ficus** carica *L.* (Fico)
- ▶ **Fortunella** *Swingle* (Kumquat)
- ▶ **Fragaria** *L.* (Fragola)
- ▶ **Juglans** regia *L.* (Noce)
- ▶ **Malus** *Mill.* (Melo)
- ▶ **Olea** europea *L.* (Olivo)
- ▶ **Pistacea** vera *L.* (Pistacchio)
- ▶ **Poncirus** *Raf.* (Arancio trifogliato)
- ▶ **Prunus** amygdalus *Batsch* (Mandorlo)
- ▶ **Prunus** armeniaca *L.* (Albicocco)
- ▶ **Prunus** avium *L.* (Ciliegio dolce)
- ▶ **Prunus** cerasus *L.* (Ciliegio acido)
- ▶ **Prunus** domestica *L.* (Susino)
- ▶ **Prunus** persica (*L.*) *Batsch* (Pesco)
- ▶ **Prunus** salicina *Lindley* (Susino giapponese)
- ▶ **Pyrus** *L.* (Pero)
- ▶ **Ribes** *L.* (Ribes)
- ▶ **Rubus** *L.* (Rovo, Mora e Lampone)
- ▶ **Vaccinium** *L.* (Mirtillo)

TUTTE LE SPECIE ORTIVE, ORNAMENTALI DA INTERNO E DA ESTERNO SONO SOGGETTE ALLA NORMATIVA SULLA COMMERCIALIZZAZIONE

FAC-SIMILE DI DOCUMENTO DI COMMERCIALIZZAZIONE (FRUTTIFERI)

QUALITÀ CE	
PAESE DI ORIGINE: ITALIA	
SERVIZIO FITOSANITARIO - REGIONE SICILIA	
CODICE FORNITORE N° (sigla della provincia/19/n. autorizzazione. Es.: PA19/0113)	
DITTA.....	
SEDE	
NUMERO di serie o di lotto.....	DATA
GENERE E SPECIE	
VARIETÀ	PORTINNESTO (se presente)
QUANTITÀ n°	
CATEGORIA(*)	

(*) Solo per i fruttiferi si hanno le seguenti categorie:

- a) (C.A.C.) CONFORMITÀ AGRICOLA COMUNITARIA
- b) **CERTIFICATO** - VIRUS ESENTE/VIRUS CONTROLLATO; **PRE BASE** - VIRUS ESENTE/VIRUS CONTROLLATO; **BASE** - VIRUS ESENTE/VIRUS CONTROLLATO.

FAC-SIMILE DI DOCUMENTO DI COMMERCIALIZZAZIONE (ORTIVE)

QUALITÀ CE	
PAESE DI ORIGINE: ITALIA	
SERVIZIO FITOSANITARIO - REGIONE SICILIA	
CODICE FORNITORE N° (sigla della provincia/19/n. autorizzazione. Es.: PA19/0113)	
DITTA.....	
SEDE	
NUMERO di serie o di lotto.....	DATA
N. DEL LOTTO DEL SEME UTILIZZATO (Legge 20/4/1976 n. 195)	
Nome comune o Nome botanico ⁽¹⁾	
VARIETÀ	PORTINNESTO (se presente)
QUANTITÀ n°	
Nome del Paese di origine ⁽²⁾	

(1) il nome botanico è obbligatorio qualora il materiale sia accompagnato dal passaporto delle piante. Per le piantine di ortaggi non soggette a passaporto può essere sufficiente solo il nome comune.

(2) da indicare solo nel caso di provenienza da Paesi terzi.

FAC-SIMILE DI DOCUMENTO DI COMMERCIALIZZAZIONE (ORNAMENTALI)

QUALITÀ CE	
PAESE DI ORIGINE: ITALIA	
SERVIZIO FITOSANITARIO - REGIONE SICILIA	
CODICE FORNITORE	N° (sigla della provincia/19/n. autorizzazione. Es.: PA/10/0113)
DITTA
SEDE
NUMERO di serie o di lotto	DATA
N. DEL LOTTO DEL SEME UTILIZZATO (1)
Genere, Specie (Nome comune) (2)
Varietà o Portinnesto o Gruppo di appartenenza (3)
QUANTITÀ n°
Nome del Paese di origine (4)

- (1) nel caso non sia riportato sul Registro.
- (2) il nome comune è facoltativo
- (3) tale dicitura sostituisce l'indicazione della varietà se essa non è comunemente nota.
- (4) da indicare solo nel caso di provenienza da Paesi terzi.

FAC-SIMILE DI ETICHETTA

<p>QUALITÀ CE PAESE DI ORIGINE: ITALIA SERVIZIO FITOSANITARIO - REGIONE SICILIA CODICE FORNITORE N° (sigla della provincia/19/n. autorizzazione. Es.: PA/19/0113) DITTA..... SEDE GENERE E SPECIE VARIETÀ</p>
--

TERMINOLOGIA TECNICA – DEFINIZIONI

Ai fini della presente determinazione, si intende per:

1. “**Accreditamento**”: processo mediante il quale un'azienda oppure un laboratorio vengono ritenuti formalmente idonei ad operare in modo corretto, competente e trasparente nel settore per il quale hanno chiesto di essere accreditati, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.
2. “**Agente accertatore**”: colui che, impiegato, funzionario, pubblico ufficiale ed incaricato di un pubblico servizio, ha tra le proprie attribuzioni d'ufficio funzioni di controllo sull'osservanza di disposizioni per la cui violazione è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa.
3. “**Campo di produzione**”: luogo di produzione, anche temporaneo, privo di strutture stabili, quali serre, magazzini, capannoni. I siti produttivi che non rientrano in tale definizione sono considerati “**centro aziendale**” ai sensi del comma 2, lettera t) dell'art. 2 del D.Lgs. n. 214/2005;
4. “**Centro aziendale**”: unità produttiva stabilmente costituita presso la quale sono tenuti i registri ed i documenti previsti dalla vigente normativa.
5. “**Centro di raccolta**”: centro aziendale nel quale avviene la raccolta oppure il condizionamento dei vegetali, inclusi i tuberi di patate e gli agrumi con peduncoli e foglie.
6. “**Centro di spedizione**”: centro aziendale nel quale avviene la spedizione dei vegetali, inclusi i tuberi di patate o di agrumi con peduncoli e foglie.
7. “**Centro di trasformazione**”: centro aziendale nel quale avviene la trasformazione dei vegetali, inclusi i tuberi di patate o di agrumi con peduncoli e foglie.
8. “**Certificazione**”: procedura ed attività esercitata sotto il controllo del Servizio Fitosanitario Regionale, atta a fornire un'adeguata garanzia sulla conformità di un determinato prodotto, sistema di qualità o personale, ai requisiti prefissati da specifiche normative.
9. “**Certificazione volontaria genetico-sanitaria**”: la procedura disciplinata dal Regolamento regionale 17/2/2005, n. 17 e dai relativi disciplinari, mediante la quale si ottiene materiale certificato;
 - a) accessione: materiale proveniente dalla fonte primaria e inserito in certificazione;
 - b) campo di piante madri: il luogo dove sono ubicate le piante da cui si preleva il materiale di propagazione certificato;
 - c) centro di conservazione: l'azienda che possiede le strutture dove avviene la conservazione del materiale che accede alla certificazione (pre-base o super-élite); può essere articolato per specie o gruppi di specie;
 - d) centro di moltiplicazione: l'azienda che possiede le strutture atte a produrre il materiale di propagazione certificato da utilizzare, da parte dei vivaisti, per la produzione di materiale da certificare;
 - e) centro di premoltiplicazione: l'azienda che possiede le strutture atte a produrre il materiale di base da utilizzare da parte del centro di moltiplicazione;
 - f) clone: insieme di individui derivati per moltiplicazione agamica da un'unica pianta madre dotati delle stesse caratteristiche genetiche del soggetto dal quale derivano;

- g) costitutore: qualsiasi persona fisica o giuridica che ha creato oppure scoperto e sviluppato una varietà;
- h) documento di commercializzazione: il documento ufficiale, emesso dal fornitore, che accompagna i materiali certificati e ne attesta la rispondenza ai requisiti da esso fissati, in conformità alla vigente normativa in materia di commercializzazione delle piante da frutto;
- i) etichetta: il documento ufficiale apposto dal fornitore, secondo le modalità previste nei relativi disciplinari di produzione, che accompagna i materiali certificati e ne attesta la rispondenza ai requisiti da esso fissati, in conformità alla vigente normativa in materia di commercializzazione delle piante da frutto;
- l) fonte primaria: materiale di origine prodotto dal costitutore e conservato dal medesimo o dagli aventi causa;
- m) fornitore: qualsiasi persona fisica o giuridica che esercita professionalmente almeno una delle attività riguardanti i materiali di moltiplicazione o le piante da frutto, quali, ad esempio, la riproduzione, la produzione, la conservazione o la commercializzazione;
- n) laboratorio di micropropagazione: la struttura nella quale si produce materiale di propagazione o piante di categoria base o certificato, partendo da materiale di pre-base o di base, secondo le procedure previste negli appositi disciplinari di produzione;
- o) materiale certificato: il materiale prodotto da piante ottenute dalla prima moltiplicazione di materiale di base e mantenute presso il centro di moltiplicazione, nonché le piante derivate dal suo assemblaggio, del quale sia stata ufficialmente constatata la rispondenza ai requisiti previsti nei relativi disciplinari di produzione;
- p) materiale di base o élite: il materiale prodotto da piante ottenute dalla prima moltiplicazione del materiale pre-base o superélite presso il centro di premoltiplicazione, corrispondente ai requisiti previsti nei relativi disciplinari di produzione;
- q) materiale di pre-base o super-élite: il materiale prodotto da piante ottenute dalla prima moltiplicazione della fonte primaria e mantenute presso il centro di conservazione in numero minimo di due esemplari e destinato alla produzione di materiale di base; deve possedere l'identità della varietà stabilita nelle schede varietali predisposte dal costitutore e depositate presso il Registro nazionale o quello comunitario delle varietà oppure presso la struttura fitosanitaria regionale;
- r) varietà o cultivar: un insieme di vegetali nell'ambito di un unico taxon botanico del più basso grado conosciuto, il quale possa essere:
 - 1) definito mediante l'espressione delle caratteristiche risultanti da un dato genotipo o da una data combinazione di genotipi, quali caratteri morfologici, fisiologici, fenologici e produttivi;
 - 2) distinto da qualsiasi altro insieme vegetale mediante l'espressione di almeno una delle suddette caratteristiche;
 - 3) considerato come una unità in relazione alla sua idoneità a moltiplicarsi invariato;
- s) virus controllato (virus tested): il materiale esente dai virus o agenti virus simili come specificamente indicato nei singoli disciplinari di produzione;
- t) virus esente (virus free): il materiale risultato esente da tutti i virus (o agenti virus simili) noti nella specie considerata, secondo le metodologie previste nei relativi disciplinari di produzione.

10. **“Coltivazione - Ricoltivazione”**: l’insieme delle operazioni tecnico-agricole che consentono lo sviluppo delle piante in un ambiente idoneo, atte ad ottenere un incremento qualitativo o quantitativo, tali da escludere che si tratti di una sosta temporanea al solo fine di essere custodita e mantenuta in attesa dell’acquirente.
11. **“Commercializzazione”**: la detenzione, la tenuta a disposizione o l’esposizione a scopo di vendita, la vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di trasferimento a terzi di prodotti contemplati dal D.Lgs. n. 214/2005, dal D.Lgs. n. 386/2003 e D.M.27/9/2007.
12. **“Commerciante”**: chi vende o mette in commercio prodotti che rientrano nella sfera della sua attività commerciale e contemplati dal D.Lgs. n. 214/2005, dal D.Lgs. n. 386/2003 e D.M. 27/9/2007.
13. **“Commerciante al dettaglio”**: chiunque professionalmente acquista vegetali e prodotti vegetali in nome e per conto proprio e li rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale (art. 4 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n.114).
14. **“Commerciante all’ingrosso”**: chiunque professionalmente acquista vegetali e prodotti vegetali in nome e per conto proprio e li rivende ad altri commercianti all’ingrosso o al dettaglio o ad altri utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande (art. 4 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.114).
15. **“Constatazione o misura ufficiale”**: un accertamento effettuato o un provvedimento adottato:
 - 1) da rappresentanti dell’organizzazione nazionale ufficiale per la protezione delle piante di un Paese terzo o, sotto la loro responsabilità, da altri pubblici ufficiali tecnicamente qualificati e debitamente autorizzati da detto ufficio nazionale ufficiale per la protezione delle piante, nel caso di affermazioni o misure connesse con il rilascio di certificati fitosanitari e certificati fitosanitari di riesportazione, o il loro equivalente elettronico;
 - 2) da Ispettori fitosanitari del Servizio fitosanitario nazionale.
16. **“Disciplinare di produzione”** è l’insieme delle indicazioni e delle metodologie operative a cui il produttore del materiale certificato deve attenersi.
17. **“Documento di commercializzazione”**: il documento ufficiale emesso dal fornitore accreditato e/o registrato, etichetta o documento commerciale di accompagnamento del materiale vegetale commercializzato (documento di trasporto o fattura accompagnatoria) che ne attesta la rispondenza ai requisiti richiesti dalla normativa comunitaria in materia.
18. **“Fornitore”**: la persona fisica o giuridica che esercita professionalmente almeno una delle seguenti attività riguardanti i materiali vegetali di moltiplicazione delle piante forestali, piante ornamentali, piante da frutto, piantine ortive, aromatiche, officinali, sementi e micelio fungino: riproduzione, produzione, conservazione, condizionamento, immagazzinamento, importazione e commercializzazione.
19. **“Imprenditore agricolo”**: ai sensi dell’art. 2135 del codice civile, è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo,

dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

20. **“Ispettore fitosanitario”**: tecnico funzionario al quale sono affidati, oltre ai compiti previsti per l'agente accertatore, anche quello del rilascio dei certificati fitosanitari previsti dalla normativa internazionale, comunitaria e nazionale in materia.
21. **“Ispezione ufficiale”**: controllo effettuato dal Servizio fitosanitario competente per territorio.
22. **“Laboratorio accreditato”**: struttura alla quale è riconosciuta, dal Servizio fitosanitario regionale, la competenza ad effettuare, per conto dei produttori, analisi ufficiali per gli organismi nocivi al fine di controllare la qualità del materiale vegetale prodotto.
23. **“Legname”**: si intende soltanto se esso ha conservato, completamente o parzialmente, la superficie rotonda naturale, con o senza corteccia, oppure se si presenta sotto forma di piccole placche, particelle, segatura, avanzi e cascami di legno. Fatte salve le disposizioni relative all'allegato V del D.Lgs. n.214/2005, il legname è disciplinato dalle norme fitosanitarie anche quando serve per la cassetteria, la compartimentazione o la confezione di materiale di imballaggio effettivamente utilizzato nel trasporto di oggetti di qualsiasi natura, sempre che presenti rischio fitosanitario.
24. **“Lotto”**: quantità determinata di elementi di un unico prodotto di materiale di moltiplicazione o propagazione, identificabile per l'omogeneità della sua composizione, della sua origine e della sua produzione. Nel settore sementiero, la quantità omogenea non deve superare i limiti di peso indicati nell'allegato 2 del D.P.R. 8/10/1973, n. 1065.
25. **“Materiale”**: tutti i materiali di moltiplicazione e le piante da essi ottenute.
26. **“Materiali di moltiplicazione o propagazione”**: i vegetali e le parti di vegetali, comprese le sementi, destinati alla moltiplicazione e alla produzione delle piante.
27. **“Materiale di moltiplicazione dei funghi coltivati”**: micelio del fungo con capacità di riprodursi e di completare tutte le fasi del ciclo biologico della specie.
“Ceppo fungino”: insieme di materiale fungino della medesima origine genetica, ottenuto dalla riproduzione vegetale a partire da uno stesso materiale di moltiplicazione iniziale (coltura madre).
“Confezionamento”: operazione di chiusura dei recipienti che contengono il materiale di moltiplicazione e apposizione delle etichette previste dal D.M. 27/9/2007, in modo tale che sia impossibile aprirli senza deteriorarne la chiusura o senza lasciare segni di alterazioni o di sostituzione del contenuto o dell'identità.
28. **“Mercato locale”**: commercializzazione effettuata dai «piccoli produttori» nell'ambito del territorio della provincia ove è ubicata l'azienda.
29. **“Moltiplicazione”** o **“Propagazione”**: la riproduzione di una specie vegetale.

30. **“Organismo ufficiale”**: le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, responsabili per le questioni riguardanti il controllo fitosanitario dei vegetali, dei prodotti vegetali ed altre voci contemplati dal D.Lgs. n. 214/2005 e dal D.M. 27/9/2007.
31. **“Organismo ufficiale del punto di entrata”**: il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.
32. **“Organismo ufficiale di destinazione”**: l'organismo ufficiale responsabile per il settore fitosanitario nell'area di competenza dell'ufficio doganale di destinazione.
33. **“Organismo nocivo”**: qualsiasi specie, ceppo o biotipo di vegetale, animale o agente patogeno dannoso per i vegetali o i prodotti vegetali.
34. **“Paesi Terzi”**: Paesi non appartenenti all'Unione Europea.
35. **“Partita”**: un numero di unità di una singola merce, identificabile per l'omogeneità della composizione e dell'origine e facente parte di una spedizione.
36. **“Passaporto delle piante”**: etichetta ufficiale atta a dimostrare che le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 214/2005 sono state rispettate.
37. **“Piantagione”**: qualsiasi operazione per la messa a dimora di vegetali allo scopo di assicurarne la crescita o la riproduzione o la moltiplicazione.
38. **“Piante da ricoltivare”**: le piante destinate, direttamente o tramite la rete commerciale, agli imprenditori agricoli per essere ricoltivate.
39. **“Piante finite”**: le piante o loro parti destinate, direttamente o tramite la rete commerciale, al consumatore finale non coinvolto professionalmente nel processo produttivo.
40. **“Piccolo produttore”**: produttore di piante che, nella loro totalità, sono destinate ad essere vendute nell'ambito del mercato locale, definito quale territorio della provincia ove ha sede l'azienda, solo ad acquirenti non coinvolti professionalmente nel processo produttivo (hobbisti), con l'esclusione pertanto dei professionisti (agricoltori, vivaisti, realizzatori di giardini, ecc.).
41. **“Prodotti vegetali”**: ai sensi del D.Lgs. n. 214/2005 si intendono i prodotti di origine vegetale non trasformati o che hanno subito un trattamento semplice, purché non si tratti di vegetali.
42. **“Produttore”**: colui che, professionalmente, coltiva o ricoltiva i vegetali ed i relativi materiali di moltiplicazione o propagazione. Risulta estranea all'attività produttiva l'organizzazione commerciale finalizzata alla intermediazione per la vendita, la manutenzione delle piante vendute, la manutenzione dei parchi e dei giardini, il noleggio delle piante, i servizi prestati per cerimonie e simili, nonché le operazioni colturali volte al mantenimento dei bonsai o alla mera sopravvivenza delle piante.
43. **“Produzione vivaistica”**: attività agricola che si occupa della produzione di piante e parti di piante, con determinati requisiti di ordine genetico, sanitario ed agronomico, da destinare alla realizzazione di impianti arborei, arbustivi ed erbacei con finalità diversificate.
44. **“Produzione sementiera”**: si intende quella effettuata da imprese che lavorano le sementi e gli altri materiali di moltiplicazione selezionandoli, depurandoli dalle scorie e confezionandoli per il commercio, qualunque ne sia l'entità e la cui attività sia indirizzata, anche saltuariamente, ai fini industriali o commerciali.
E' altresì considerata produzione a scopo di vendita:

- a) quella effettuata da cooperative, consorzi, associazioni, aziende agrarie ed altri enti, anche se al solo scopo della distribuzione ai propri associati, compartecipanti, coloni, mezzadri e dipendenti;
- b) la lavorazione dei prodotti sementieri effettuata per conto terzi o comunque per la distribuzione.
45. **“Punto di entrata”**: il luogo di introduzione per la prima volta nel territorio doganale comunitario dei vegetali, prodotti vegetali o altre voci, ufficialmente riconosciuto. Può trattarsi dell'aeroporto in caso di trasporto aereo, del porto in caso di trasporto marittimo o fluviale, della stazione in caso di trasporto ferroviario e del luogo in cui si trova l'ufficio doganale competente della zona in cui è valicata la frontiera interna comunitaria, nel caso di qualsiasi altro tipo di trasporto.
46. **“Registrazione”**: iscrizione in un pubblico registro di una azienda ritenuta formalmente idonea ad operare nel settore per il quale ha chiesto di essere autorizzata, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.
47. **“Registro Ufficiale dei produttori (R.U.P.)”**: registro nel quale sono iscritti tutti coloro che producono, importano o commercializzano i vegetali o i prodotti vegetali elencati nell'allegato V del D.Lgs. n. 214/2005 e nell'allegato I del D.M. 27/9/2007.
48. **“Ricoltivazione”**: si veda la voce al n. 10 **“Coltivazione”**.
49. **“Sementi”**: i semi in senso botanico, destinati alla riproduzione ed alla moltiplicazione delle piante.
50. **“Spedizione”**: quantitativo di merci contemplato da un unico documento necessario per le formalità doganali o per altre formalità, quale un certificato fitosanitario unico o un documento o marchi alternativi unici; la spedizione può essere composta da una o più partite.
51. **“Terriccio”**: tipologia di substrato contenente sostanza organica utilizzato per la coltivazione, con l'esclusione di quello costituito interamente da torba.
52. **“Transito”**: la circolazione delle merci soggette a controllo doganale da un punto all'altro del territorio doganale di cui all'articolo 91 del Codice doganale comunitario.
53. **“Vegetali”**: ai sensi del D.Lgs. n. 214/2005 per vegetali si intendono le piante vive e le parti di piante vive che comprendono:
- a) i frutti, in senso botanico, diversi da quelli conservati con surgelamento;
 - b) le verdure, diverse da quelle conservate con surgelamento;
 - c) i tuberi, i bulbi, i rizomi;
 - d) i fiori recisi;
 - e) i rami con foglie;
 - f) gli alberi tagliati, con foglie;
 - g) le foglie e il fogliame;
 - h) le colture di tessuti vegetali;
 - i) il polline vivo;
 - l) le gemme, le talee, le marze;
 - m) le sementi, intese in senso botanico, come i semi destinati alla piantagione;
54. **“Vegetali destinati alla piantagione”**: **a)** vegetali già piantati e destinati a rimanere piantati o ad essere ripiantati dopo la loro introduzione; **b)** vegetali non ancora piantati al momento della loro introduzione ma destinati ad essere piantati in seguito.

55. **“Vegetali preparati e pronti per la vendita al consumatore finale”**: le piante o le loro parti destinate, direttamente o tramite la rete commerciale, al consumatore finale non coinvolto professionalmente nel processo produttivo.
56. **“Vivaio”**: il luogo dove si effettua la produzione di piante e di materiale di moltiplicazione o di propagazione.
57. **“Vivaismo o attività vivaistica”**: attività agricola che si occupa della produzione di piante, con determinati requisiti di ordine genetico, sanitario ed agronomico, da destinare alla realizzazione di impianti arborei, arbustivi ed erbacei. Può essere specializzato: viticolo, olivicolo, frutticolo, orticolo, floricolo, forestale, ornamentale.
Si può esercitare solamente previa acquisizione di un'autorizzazione fitosanitaria rilasciata dall'Amministrazione pubblica (Servizio fitosanitario della Regione SICILIA).
58. **“Zona protetta”**: ai sensi del D.Lgs. n. 214/2005, per zona protetta si intende una zona del territorio nazionale, riconosciuta dall'Unione europea, nella quale:
- nonostante le condizioni favorevoli al loro insediamento, non abbiano carattere endemico, né siano insediati uno o più organismi nocivi in una o più parti dell'Unione Europea, oppure:
 - esista il pericolo di insediamenti di taluni organismi nocivi a causa di condizioni ecologiche favorevoli per quanto riguarda colture particolari, nonostante che tali organismi non abbiano carattere endemico né siano insediati in altre aree dell'Unione Europea.
59. **“Zona tampone”**: ai sensi del D.Lgs. n. 214/2005, all. IV, parte B, punto 21, per zona tampone si intende un'area territoriale delimitata ufficialmente dal Servizio Fitosanitario Regionale, con un'estensione di almeno 50 km², dove devono essere eseguite ispezioni ufficiali almeno una volta dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo sulle piante ospiti di *Erwinia amylovora*, al fine di eliminare i focolai e ridurre il rischio di diffusione della malattia.